

Prog. 3674 del 09-10-23 al 24-10-23



CITTÀ DI CARINI


Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL
COMUNE DI CARINI

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 67 del 19 settembre 2023



INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 Misura dell'imposta
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi
- Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 7/bis **Coinvolgimento dei gestori delle strutture ricettive**
- Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Pubblicazione
- Art. 14 Disposizioni transitorie e finali



Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extraalberghiere ubicate nel territorio del Comune di Carini, quali, a titolo esemplificativo, quelle individuate e definite dalla legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 art. 3 e successive modifiche e integrazioni (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale.

Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.

3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

4. L'imposta di soggiorno si applica, per l'intero anno solare.

In fase di prima applicazione, l'imposta si applica a decorrere dal **1 gennaio 2024**.

5. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Carini.

Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari



1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D. Lgs. n. 11/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Carini, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2.

2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.

3. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in fitti brevi di cui il conduttore non è residente presso il Comune di Carini, campeggi, residence, agriturismi, turismo rurale, pensioni, locande, case vacanze, bed and breakfast e alberghi a 1 e 2 stelle. L'imposta è

pari ad euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi e resort a 3, 4 o 5 stelle.

2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta per il periodo ricompreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Minori fino al compimento dell'ottavo anno di età e i soggetti di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante;
- b) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 5 km dalla struttura ricettiva, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) Gli studenti, ricercatori e tutti coloro che si occupano di promozione del territorio che dimostrino, con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, ricerca e promozione del territorio di Carini.
- d) Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
- f) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui al precedente articolo 2;
- g) I componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, nonché la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il ricovero e/o le prestazioni sanitarie. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.

- I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al successivo versamento al Comune di Carini.
- Il gestore non invia al Comune di Carini le quietanze relative ai singoli ospiti, ma deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
- Le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta, che siano accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Carini, sono titolari dei meri adempimenti strumentali alla riscossione (dichiarazioni periodiche e versamenti), sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- I medesimi gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Carini entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, in base al precedente art. 5, allegando la documentazione probante, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

•La dichiarazione, da produrre anche nel caso di mancate presenze nel periodo o di totalità di ospiti esenti, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, anche per via telematica.

•Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse al Comune di Carini, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state riscosse le somme da versare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune;

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Carini, devono far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo allegato a questo regolamento e trasmetterlo – entro tre giorni lavorativi – all'Ufficio tributi del Comune. A tal fine al presente regolamento sono allegati i relativi moduli: il modulo A è quello da far compilare all'ospite, mentre il modulo B dovrà essere usato nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, perché in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

Articolo 7/bis

Coinvolgimento dei gestori delle strutture ricettive

Annualmente, l'amministrazione comunale invita, con avviso pubblico, i gestori delle strutture ricettive del territorio comunale presso i locali del Comune, allo scopo di condividere l'indirizzo amministrativo in ordine alle modalità di spesa delle risorse acquisite per mezzo della tassa di soggiorno

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

Articolo 9


Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente.

Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva, secondo le modalità previste dal superiore art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i., oltre ad ogni ulteriore gravame previsto dalla normativa vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.7, comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7



bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, co. 1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per il rifiuto di compilare il modulo A allegato al regolamento, da parte del soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 500,00.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

• Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

• Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 5 euro.

Articolo 12 **Contenzioso**



1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 **Pubblicazione**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Al regolamento sono allegati i modelli da utilizzare in caso di omesso pagamento dell'imposta da parte dell'ospite (Moduli A e B di cui all'articolo 7, comma 2).
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di Carini.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2024 ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento.



COMUNE DI CARINI

Faint, illegible text, possibly a notice or official communication.

COMUNE DI CARINI
(PROV. PALERMO)
SI CERTIFICA

che il predetto atto Prot. n. 3674

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune

dal 09.10.2023 al 26.10.2023

Carini li 07.11.2023

Messo Comunale

~~IL COLLABORATORE MESSO~~

Stg. Armetta Federico

Il Segretario Comunale

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

D.ssa Sofia Acquado